



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

### GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

#### DECRETO SANZIONATORIO

ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di Giustizia

Nel procedimento disciplinare n. 17S-2018 a carico del minore GIULIO CAMINITI

il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori,

premessi che

1. con rapporto informativo del 20 maggio 2018 del Direttore del Golf Club Cà Amata, si riferiva dei fatti accaduti il giorno 13 maggio 2018, durante lo svolgimento presso il Golf Club Cà Amata della gara "Green Health Golf Trophy 2018", nel corso dei quali il minore Giulio Caminiti (classe 2006, tessera F.I.G. n. 229428), al termine della gara, aveva consegnato uno score nel quale era stato alterato il risultato di tre buche;
2. in data 23 maggio 2018 veniva inviato al sig. Marco Caminiti, genitore esercente la patria potestà sul minore Giulio Caminiti e al Golf Club Cà Amata, Circolo di appartenenza dello stesso, il provvedimento con il quale questo Giudice, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia, previa descrizione dei fatti, formalizzazione dell'addebito (violazione della Regola del Golf 6-6d, per avere consegnato uno score riportante punteggi errati in tre buche, come conseguenza della alterazione fisica dello score, illecito sanzionato dall'art. 17 del Regolamento di Giustizia), indicazione dei limiti edittali della potenziale sanzione (squalifica temporanea da 18 mesi al massimo della radiazione), fissava la data nella quale sarebbe stata pronunciata la decisione, indicando la possibilità di chiedere l'emissione del decreto sanzionatorio, comportante la rinuncia al diritto di appellare avanti ogni Organo di Giustizia superiore, e la pena della squalifica per la durata di mesi 8 (otto) che in tal caso sarebbe stata applicata;



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

### GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

3. la determinazione di tale pena ha tenuto conto, oltre che dell'età molto giovane, 11 anni e mezzo, dell'indagato, delle modalità con cui l'illecito era stato commesso, con grossolanità e immediata percepibilità delle correzioni, tutte nelle prime buche, lasciando perfettamente leggibili i risultati segnati dal marcatore, senza alcun tentativo di rendere credibili le correzioni, modalità che confermavano l'estemporaneità e la non premeditazione della falsificazione, oltre che l'ingenuità del minore, che non ha mai tentato di negare l'addebito, mostrando immediato pentimento;
4. in data 3 giugno 2018, con rispetto del termine di 10 giorni prima rispetto alla data fissata per la pronuncia della decisione, è pervenuta dal genitore sig. Marco Caminiti la richiesta di emissione del decreto sanzionatorio;

tutto ciò premesso, il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori, ritenuta la responsabilità del minore per l'illecito contestatogli, applicata la riduzione per la minore età prevista dall'art. 14, comma 2 del Regolamento di Giustizia, valutato ogni altro elemento utile alla determinazione dell'entità della sanzione,

comma

al minore Giulio Caminiti (classe 2006, tessera F.I.G. n. 229428) la sanzione della

squalifica per mesi 8 (otto),

consistente nella perdita per il detto periodo, decorrente dalla data odierna, del diritto di svolgere attività agonistica nell'ambito della FIG.

Verona, 3 giugno 2018

Il Giudice Sportivo dei Minori  
Avv. Enrico Cascella